



Caro Presidente,

desidero sottoporre alla Sua attenzione la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, introdotta dall'articolo 62 del Decreto "Cresci Italia" ed entrata in vigore il 24 ottobre 2012.

Come sa, Confindustria ha espresso sin dall'inizio un giudizio critico sull'intero impianto dell'articolo 62. Le nuove norme, pur perseguendo l'obiettivo di riequilibrare i rapporti tra produttori e Grande Distribuzione Organizzata, presentano una serie di criticità di sistema e rilevanti problematiche applicative.

Il rigido impianto dell'articolo 62 sconta il "peccato originale" di essere stato pensato per disciplinare i rapporti molto strutturati tra produttori e GDO, salvo essere poi esteso alla quasi totalità delle transazioni tra gli operatori del settore, senza alcun margine di flessibilità. L'effetto è stato di generare gravi inefficienze, con pesanti ripercussioni sul sistema economico.

Le criticità si manifestano con particolare gravità sul versante dei tempi di pagamento inderogabili. Infatti, l'assenza di flessibilità nell'accordare termini superiori a 30 o 60 giorni restringe oltre misura l'autonomia contrattuale e rischia di compromettere l'equilibrio che regola molte delle relazioni tra gli operatori del settore. A ciò si aggiunge la decorrenza automatica dei gravosi interessi legali di mora, che, invece di fornire un presidio all'esatto adempimento delle prestazioni, sta esacerbando i rapporti con la GDO.

Infatti, a conferma dell'inadeguatezza dell'articolo 62, i primi riscontri evidenziano che la GDO sta imponendo ai propri fornitori condizioni contrattuali più gravose, a "compensazione" delle perdite finanziarie derivanti dal rispetto dei termini imposti per legge. Le nuove norme non stanno dunque sortendo i benefici attesi per le imprese della filiera, in particolare quelle medio-piccole e, al contempo, provocano effetti molto negativi anche all'esterno della stessa.

In altre parole, l'esperienza dell'articolo 62 sta dimostrando che i problemi legati ai tempi di pagamento nelle transazioni tra imprese non possono essere risolti con norme rigide e inderogabili.

./.

Pres. MARIO TORSELLO
Capo di Gabinetto
Ministero Sviluppo Economico

ROMA



Ma vi è un problema ulteriore. Dopo soli due mesi dalla sua entrata in vigore, l'articolo 62 è stato "superato" dall'attuazione della Direttiva *Late Payment*, che ha dato luogo a una nuova disciplina generale sui termini di pagamento. Quest'ultima segue un approccio diverso e più flessibile per regolare le transazioni tra imprese.

Al riguardo, mi preme evidenziare che la scelta di continuare a utilizzare il metodo delle deroghe ed eccezioni per settori o categorie di prodotti, vanificando il senso delle regole generali, non è quella corretta per risolvere il problema dei ritardi di pagamento. Interventi disorganici finiscono soltanto per aumentare l'incertezza interpretativa, generando seri problemi applicativi e di coordinamento per gli operatori.

Alla luce di queste osservazioni, desideriamo conoscere l'opinione del Suo Ministero in merito al disallineamento che si è venuto a creare nel nostro ordinamento tra la disciplina contenuta nell'articolo 62 e quella generale in materia di ritardi di pagamento.

Ciò al fine di chiarire se l'entrata in vigore della seconda abbia comportato o meno il superamento dell'efficacia della prima, con contestuale applicazione anche alle transazioni in materia di prodotti agricoli e alimentari delle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2002, come recentemente riformato.

In attesa di un Suo cortese riscontro, colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Marcella Panucci